

Principali aggiornamenti nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

– La Nuova patente a crediti –



A cura di:
Geom. Pasquale Recchia
Libero professionista

Genova, 21 ottobre 2024

PATENTE A CREDITI – RIFERIMENTI NORMATIVI

Genova, lì 21 ottobre 2024

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 100 del 30 aprile 2024 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 aprile 2024 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 19/L

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Accedi al [**Portale dei Servizi per richiedere il rilascio della Patente a Crediti**](#)

In fase di prima applicazione è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.](#)

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo:

[**dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della [**CIRCOLARE**](#) potranno essere inviati all'indirizzo e-mail:

[**PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it**](mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it)

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

La patente a crediti Il Portale per la richiesta della Patente a crediti sarà disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link:
<https://servizi.ispettorato.gov.it>



Il Portale per la richiesta della Patente a crediti sarà disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link: <https://servizi.ispettorato.gov.it>.

Per un più rapido accesso all'area di lavoro, si consiglia di digitare direttamente sul browser l'indirizzo del Portale, evitando di accedere dal Sito web dell'INL.

A screenshot of the INL Services Portal website. At the top, there is a blue navigation bar with the INL logo and the text 'Portale dei Servizi'. Below this, the main heading reads 'Benvenuti nel Portale dei Servizi online dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro'. A sub-heading states: 'Attraverso questo portale è possibile accedere ai servizi online offerti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.' There are two main sections: 'Servizi online fruibili effettuando l'accesso:' which lists 'Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979 (informazioni)', 'Gestione Pagamento Sanzioni', and 'Istanza Patente a Crediti'; and 'Per consultare gli altri servizi e la relativa modulistica:' which lists 'Per i lavoratori' and 'Per i datori di lavoro'. A blue button at the bottom right says 'Accedi ai servizi online'. A blue arrow points to the URL 'https://servizi.ispettorato.gov.it' in the browser's address bar.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

La patente a crediti Il Portale per la richiesta della Patente a crediti è disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link:
<https://servizi.ispettorato.gov.it>

Da <https://servizi.ispettorato.gov.it>

Si rammenta, infine, che in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l'indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, attivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.

A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.

Si invitano gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l'intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale.

Allo stesso modo, a partire dal 1° ottobre, coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all'indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

La patente a crediti Il Portale per la richiesta della Patente a crediti è disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link:
<https://servizi.ispettorato.gov.it>

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.


Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

La patente a crediti Il Portale per la richiesta della Patente a crediti sarà disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link:
<https://servizi.ispettorato.gov.it>



The screenshot shows the 'Portale dei Servizi' website interface. At the top, there is a blue header with the logo and the text 'Portale dei Servizi'. Below the header, there are navigation links for 'HOME' and 'SERVIZI'. The main content area is titled 'Istanza Patente a Crediti'. Below the title, there is a text instruction: 'Selezionare l'area geografica di appartenenza in base al criterio della «stabile organizzazione» dell'attività di impresa (art. 162 TUIR e art. 5 del Modello di Convenzione dell'OCSE)'. There are three radio button options: 1. 'Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia' (selected), 2. 'Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia', and 3. 'Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Indietro' (Back) and 'Avanti' (Next). The footer contains the text: 'Per assistenza tecnica contatta: SupportoServiziDigitaliNL@ispettorato.gov.it'.

ITALIANO MICHELANGELO BUONARROTI

Portale dei Servizi

HOME SERVIZI

Istanza Patente a Crediti

Selezionare l'area geografica di appartenenza in base al criterio della «stabile organizzazione» dell'attività di impresa (art. 162 TUIR e art. 5 del Modello di Convenzione dell'OCSE)

 Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia

 Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia

 Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea

Indietro Avanti

Per assistenza tecnica contatta: SupportoServiziDigitaliNL@ispettorato.gov.it

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

La patente a crediti Il Portale per la richiesta della Patente a crediti sarà disponibile a decorrere dal 1° ottobre p.v. accedendo al seguente link:
<https://servizi.ispettorato.gov.it>



Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ricevuta di rilascio della Patente a Crediti

Istanza con codice:

D4FAE7C9-D4B6-4EF1-82F5-C5CDA5C8DCAC

inviata il 17/09/2024

Ragione Sociale:

ragionesocialefittizia s.r.l.

Codice Fiscale:

12345678901

Codice Patente Associata:

PAC-BS-916-OE

Data rilascio Patente Associata:

17/09/2024

Patente a crediti: comunicazione del Direttore INL alle associazioni e agli Ordini professionali

Pubblicazione: 08 Ottobre 2024

Come noto, a decorrere dal **1° ottobre 2024**, l'Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi (servizi.ispettorato.gov.it/) il Servizio per l'istanza della Patente a Crediti.

Allo stato attuale, la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l'istanza in questione. In proposito si rammenta che la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella [circolare n. 4/2024](#), la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il Servizio online di cui sopra. **Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.**

È pertanto auspicabile che gli operatori procedano per tempo a formulare l'istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disagi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all'operatore.

Tanto si rappresenta affinché, nei vostri rispettivi ruoli di assistenza professionale e di categoria, possiate dare corretta informazione di quanto sopra alla più ampia platea dei soggetti interessati collaborando, in tal modo, alla corretta applicazione del nuovo sistema della Patente a Crediti

1° Parte – Riferimenti Normativi

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\). note : Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 \(in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100\)](#)

. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#)) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)

[Nota INL n. 521/2024 del 13/03/2024 - Oggetto: decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)”.](#)

[MLPS Patente a crediti, SLIDE MLPS dello schema del decreto attuativo 24 Luglio 2024](#)

2° Parte – Riferimenti Normativi

[LEGGE 29 aprile 2024, n. 56](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2024 ([GU n.100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19](#))

[Parere Consiglio del Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 Numero 01154/2024 e data 29/08/2024 Spedizione - NUMERO AFFARE 01090/2024 - OGGETTO: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.](#)

[Relazione Illustrativa 12 marzo 2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\) - D.L. 19/2024 – A.C. 1752 – 242 Pagine](#)

[18 aprile 2024 – Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\) – D. L. n. 19/2024 – A-S- N. 1110.](#)

3° Parte – Riferimenti Normativi

[DM MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) note: Entrata in vigore del provvedimento: **01/10/2024** ([GU n.221 del 20-09-2024](#)) ([NORMATTIVA](#))

[Circolare INL n. 4/2024 del 23/09/2024- Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.](#)

4° Parte – Riferimenti Normativi

Patente a crediti: comunicazione del Direttore INL alle associazioni e agli Ordini professionali

Publicazione: 08 Ottobre 2024

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

5° Parte – Riferimenti Normativi

[DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (***Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024***) ([GU n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108](#))

[DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146](#) Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. note: Entrata in vigore del provvedimento: **22/10/2021** Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2024) ([GU n.252 del 21-10-2021](#))

6° Parte – Riferimenti Normativi

[Circolare INL n. 3/2021 - inl.INL.Circolari INL.R.0000003.09-11-2021.
h.11:08 Oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensi
one ex art. 14](#)

[D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.](#)

[Circolare INL n. 4/2021 – inl.INL.Circolari INL.R.0000004.09-12-2021.
h.11:23 OGGETTO: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legg
e 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezz
a nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 \(TUSL\).](#)

7° Parte – Riferimenti Normativi

[DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124](#) Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022) ([GU n.110 del 12-05-2004](#))

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520](#)

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) ([GU n.149 del 01-07-1955](#))

[LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833](#) Istituzione del servizio sanitario nazionale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) ([GU n.360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario](#))

8° Parte – Riferimenti Normativi

[DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36](#) Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024*) ([GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12](#))

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024) ([GU n.174 del 28-07-1997](#))

9° Parte – Riferimenti Normativi

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024) (GU n.52 del 02-03-2024) **Titolo II** Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC; **Capo VIII** Disposizioni urgenti in materia di lavoro; **Art. 29** Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; **Art. 30** Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo; **Art. 31** Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro.

[Atto Camera: 1752 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)" \(1752\)](#)

10° Parte – Riferimenti Normativi

AGGIORNAMENTO AL 20/09/2024

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI –
Patente a Crediti (**

D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

DM MLPS n. 132/2024)

DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della **patente** per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) ([GU Serie Generale n.221 del 20-09-2024](#)) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

(CODICE CIVILE-art. 1655) Art. 1655. (Nozione).

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Sempre che il committente:

- Scelga adeguatamente il proprio appaltatore e/o lavoratore autonomo
- Non si ingerisca nell'attività dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo

La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

[Cass. Pen., n. 15081/2010](#)

“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e dalle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”

La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

[Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 28728](#)

"in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati". E "il rispetto di tale obbligo non può ridursi al controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera."

Incidente Cantiere ESSELUNGA FIRENZE
16/02/2024

Incidente Cantiere ESSELUNGA FIRENZE 16/02/2024

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 – 02/04/2024; Nota INL n. 521/2024 del 13/03/2024](#)

[LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 – 29/04/2024;](#)

[DM MLPS 18 settembre 2024, n. 132 - 01/10/2024 - Circolare INL n. 4/2024 del 23/09/2024](#)

La PATENTE A CREDITI NASCE A SEGUITO DELL'INCIDENTE AVVENUTO PRESSO IL CANTIERE ESSELUNGA IN FIRENZE

La strage del cantiere Esselunga a Firenze

Il crollo

Nel cantiere di **via Mariti il 16 febbraio** hanno perso la vita quattro operai magrebini — Mohamed Toukabri, 54 anni, Bouzekri Rahimi, 56 anni, Mohamed El Farhane, 24 anni, e Taoufik Haidar, 43 anni — e un italiano, Luigi Coclite, 60 anni.

Le indagini hanno finora accertato che i quattro stranieri erano assunti da una ditta di Modena ma risultavano distaccati ad altra ditta, in provincia di Bergamo, che aveva ottenuto il lavoro in subappalto. Le norme consentono l'utilizzo di lavoratori distaccati ma i sindacati da tempo denunciano le criticità di queste situazioni in cui talvolta si registra una scarsa qualificazione professionale.

I quattro operai stavano realizzando un pavimento due piani sotto al punto in cui ha ceduto la trave in cemento armato, lunga venti metri e pesante 15 tonnellate. Le ipotesi sul campo sono diverse: dal difetto della trave al cedimento del dente su cui poggiava fino a un errore nella progettazione.

PIANO DI SOLLEVAMENTO PER GLI ELEMENTI PREFABBRICATI

MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI SOLLEVAMENTO PER GLI ELEMENTI PREFABBRICATI (violazione dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con il Punto 3.2.5 dell'ALLEGATO VI del [D. Lgs. n. 81/2008](#), sanzionato dall'art. 87, comma 4, lett. b), del [D. Lgs. n. 81/2008](#))

MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI SOLLEVAMENTO PER GLI ELEMENTI PREFABBRICATI (violazione dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con il Punto 3.2.5 dell'ALLEGATO VI del [D. Lgs. n. 81/2008](#), sanzionato dall'art. 87, comma 4, lett. b), del [D. Lgs. n. 81/2008](#))

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.

[Le violazioni del comma 3 dell'art. 71 del [D. Lgs. n. 81/2008](#) sono sanzionate sia con sanzioni amministrative che con sanzioni penali a seconda di quale punto dell'allegato venga disatteso].

Allegato VI Disposizioni concernenti l'uso delle Attrezzature di Lavoro del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Punto 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

Punto 3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI SOLLEVAMENTO PER GLI ELEMENTI PREFABBRICATI (violazione dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con il Punto 3.2.5 dell'ALLEGATO VI del [D. Lgs. n. 81/2008](#), sanzionato dall'art. 87, comma 4, lett. b), del [D. Lgs. n. 81/2008](#))

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

CAPO IV – SANZIONI del [D. Lgs. n. 81/2008](#) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 3 (dell'art. 87 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da **1.423,83 a 6.834,44 euro** per la violazione:

Lettera b) (del comma 3 dell'art. 87 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'**ALLEGATO VI**;

Comma 4 (dell'art. 87 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)). Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **711,92 a 2.562,91 euro** per la violazione:

Lettera b) (del comma 4 dell'art. 87 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'**ALLEGATO VI** diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;

Altri riferimenti utili:

- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 20/01/1982
[Link 1; Link 2; Link 3]
- Cassazione Penale. Sez. 4. 24 gennaio 2019. n. 3454 - Caduta dall'alto. Revoca della costituzione di parte civile

PARERE DEL CONSIGLIO DI STAT O

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Parere Consiglio del Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 Numero 01154/2024 e data 29/08/2024 Spedizione - NUMERO AFFARE 01090/2024 - OGGETTO: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[Nota INL n. 521/2024 del 13.03.2024](#) - Oggetto:
[decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#) recante
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

2° PARTE

Definizione CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Definizione CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 89 Definizioni [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

Lettera a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**allegato X**.

ALLEGATO X ((Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) [D. Lgs. n. 81/2008](#)

- **Punto 1.** I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- **Punto 2.** Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.))

Il **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19** [Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)] coordinato con la convertito con modificazioni dalla **L. 29 aprile 2024, n. 56** (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#)),

Ha sostituito/modificato:

- **Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori del [D. Lgs. n. 81/2008](#)**
- **Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.)) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)**

E ha inserito il nuovo:

- **Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008**

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori D. Lgs. n. 81/2008

Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Capo Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

Lettera a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**allegato XVII**. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano **rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'**allegato XVII**;

[Per la violazione dell'**art. 90, comma 9, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008** il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'**arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro** ai sensi dell'art. 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori), comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008];

ART. 90, COMMA 9, LETT. A), DEL D. Lgs. n. 81/2008

DEFINIZIONE DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. l), del D. Lgs. n. 81/2008

Si definisce **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ((ai lavori da realizzare))

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), lett. a), [D. Lgs. n. 81/2008](#)

ALLEGATO XVII ((IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le **imprese esecutrici** nonché le **imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata**, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente [decreto legislativo](#) **[la possibilità di poter autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi per le imprese con meno di dieci dipendenti non esiste più dal 2013]**

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#) **[sostituito dal [Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015](#)]**.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente [decreto legislativo](#)

Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), lett. a), [D. Lgs. n. 81/2008](#)

ALLEGATO XVII ((IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

• I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente [decreto legislativo](#) di macchine, attrezzature e opere provvisoria

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#) **[sostituito dal [Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015](#)].**

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.))

Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Capo Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

Lettera b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

[Per la violazione dell'**art. 90, comma 9, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008** non è prevista alcuna sanzione diretta];

**Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#) [LETTETA B-BIS
NEOINSERITA]**

Capo Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

Lettera b-bis) verifica il possesso della **patente ((o del documento equivalente)) di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto**, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27, ((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;

[Per la violazione dell'**art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008** il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro** ai sensi dell'art. 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori), comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008];

Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Capo Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

Lettera c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e **una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica** della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e **b-bis)**;

[Per la violazione dell'**art. 90, comma 9, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008** il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 711.92 a 2.562.91 euro** ai sensi dell'art. 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori), comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008];

NUOVO ART. 27 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato
dal
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024 n. 19 Decreto-Legge co-
nvertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il
30/04/2024).

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma ((1. A decorrere dal **1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. **Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:****

NUOVO ART. 27 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) aggiornato dal [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).)

Comma ((1. ... La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

NUOVO ART. 27 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) aggiornato dal [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni d alla L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#)

, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi **dodici mesi dalla revoca**, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni d alla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei **cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni d alla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'**allegato I-bis** annesso al presente decreto. **Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis,** i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), divenute definitive.

Comma 8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può **sospendere, in via cautelare, la patente** di cui al presente articolo **fino a dodici mesi**. **Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.**

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

NUOVO ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato dal DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni d alla L. 29 aprile 2024, n. 56

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

NUOVO ART. 27 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) aggiornato dal [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano **una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto**, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al [codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

NUOVO ART. 27 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) aggiornato dal [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del [decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](#), unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Comma 13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

NUOVO ART. 27 DEL [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) aggiornato dal [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024).

Titolo I Principi Comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione Misure di Tutela e Obblighi

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).))

Comma 14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Comma 15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del [codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#)))

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

15. **Non sono tenute al possesso della patente** di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del **codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023**» ;

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Attestazione SOA è un documento, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione a seguito di un'istruttoria in cui viene vagliato il possesso dei requisiti sulla base dei lavori svolti nel periodo precedente. L'attestazione serve all'impresa a comprovare, in sede di gara, la capacità di eseguire lavori appartenenti ad una certa categoria d'opera (Categoria) e fino ad un certo valore (Classifica).

Codice	Descrizione
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000

Dichiarazioni mendaci in violazione del
DPR n. 445/2000

Dichiarazioni mendaci in violazione del [DPR n. 445/2000](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445](#)

CAPO VI SANZIONI del [DPR n. 445/2000](#)

Art. 75 (R) Decadenza dai benefici del [DPR n. 445/2000](#)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

((1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)))

Art. 76 (L) Norme penali del [DPR n. 445/2000](#)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del [codice penale](#) e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal [codice penale](#) è aumentata da un terzo alla metà.))

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'[articolo 840-septies, secondo comma, lettera g\), del codice di procedura civile](#). (25) (33) (32)

Falsità ideologica – Codice Penale

Art. 483. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**RIDUZIONE DEI CREDITI RISPETTO ALLA
VIOLAZIONE DELLE 29 FATTISPECIE
DELL'ALLEGATO i-BIS DEL D. LGS. N. 81/2008**

Art. 14 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Sospensione dell'attività lavorativa per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell'Allegato I del [D. Lgs. n. 81/2008](#).

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli [articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando ... nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

Art. 27 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Decurtazioni dei crediti della Patente a Punti in ragione delle Violazioni di cui all'Allegato I - Bis del [D. Lgs. n. 81/2008](#).

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).)) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato [allegato I-bis](#), i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008

(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008

FATTISPECIE		IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)	FATTISPECIE		DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500	1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500	2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008

(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008

FATTISPECIE			IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		
FATTISPECIE			DECURTAZIONE DI CREDITI		
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato	3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000	4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500	5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato	6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000	7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000	8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000	9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000	10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONI E DI CREDITI
11	((Mancanza di protezione)) contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000	11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000	12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
((12-)) ((bis))	((Mancata notifica all'organo)) ((di vigilanza prima)) ((dell'inizio dei lavori che)) ((possono comportare il)) ((rischio di esposizione)) ((all'amianto))	((Euro 3.000))	13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
			14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
			16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
			18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
			20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
			22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008		(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
FATTI SPECIFICI	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
		24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
		25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
			27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008			(Allegato I-bis (Articolo 27, comma 6) Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA (per la revoca della sospensione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008)		FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
			28	<p>Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</p>	20
			29	<p>Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</p>	10

NUOVO DM MLPS n. 132/2024

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI –
Patente a Crediti (**
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
DM MLPS n. 132/2024)

DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 Regolamento
relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della
domanda per il conseguimento della **patente** per le imprese e i
lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
(24G00151) (GU Serie Generale n.221 del 20-09-2024) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

[NUOVO DM MLPS n. 132/2024](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81](#), recante «Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149](#), recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)»;

[NUOVO DM MLPS n. 132/2024](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024](#))

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato [decreto legislativo n. 149 del 2015](#), secondo il quale l'**Ispettorato** «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)»;

Visto il [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato [decreto-legge n. 19 del 2024](#), rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#) che così dispone «Con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali](#), sentito l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della **patente** di cui al comma 1 e i contenuti informativi della **patente** medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024](#))

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali](#), sentito l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'**Ispettorato nazionale del lavoro** può sospendere, in via cautelare, la **patente** di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#);

Ravvisata la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato [decreto legislativo n. 81 del 2008](#);

Sentito l'**Ispettorato nazionale del lavoro**;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

NUOVO DM MLPS n. 132/2024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (

D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

; DM MLPS n. 132/2024)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adotta

il seguente regolamento:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#)

**[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]**

1. Ai fini del rilascio della **patente** in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), presentano domanda attraverso il portale dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del **documento di valutazione dei rischi**, nei casi previsti dalla normativa vigente;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

**[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]**

1. Ai fini del rilascio della **patente** in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), presentano domanda attraverso il portale dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

e. possesso della **certificazione di regolarità fiscale**, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della **patente** di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della [legge 11 gennaio 1979, n. 12](#). L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008\]](#)

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la **patente** in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del [presente decreto](#).

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la **patente** in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del [presente decreto](#). Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#)

**[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]**

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la **patente** in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del [presente decreto](#). Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024;](#)

[D. Lgs. n. 81/2008](#)]

7. Nelle more del rilascio della **patente** è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), salva diversa comunicazione notificata dall'**Ispettorato nazionale del lavoro**.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova **patente** ai sensi del presente articolo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

Art. 2 Contenuti informativi della patente del DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 [D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

1. Per ciascuna **patente** il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della **patente**;

[Nota: L'imprenditore individuale è colui che esercita un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (articolo 2082 del Codice Civile)]

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la **patente**;

c) data di rilascio e numero della **patente**;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali **provvedimenti di sospensione** di cui all'articolo 27, comma 8, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 2 Contenuti informativi della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

g) esiti di eventuali **provvedimenti definitivi**, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

Con provvedimento dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della **patente** o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della **patente** e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, **per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale**.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#) [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

1. **Il provvedimento cautelare di sospensione** di cui all'articolo 27, comma 8, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) è adottato dall'**Ispettorato del lavoro territorialmente competente**.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), **almeno a titolo di colpa grave**, l'adozione del **provvedimento** di cui al comma 1 è **obbligatoria**, fatta salva la diversa valutazione dell'**Ispettorato** adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali

[NUOVO DM MLPS n. 132/2024](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) o all'articolo 321 del codice di procedura

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

4. La durata della **sospensione** della **patente**, comunque **non superiore a 12 mesi**, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'**Ispettorato nazionale del lavoro** provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

NUOVO DM MLPS n. 132/2024

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI –
Patente a Crediti (**
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
DM MLPS n. 132/2024)

Art. 4 Attribuzione dei crediti del
DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 [
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

1. Al rilascio della **patente** è attribuito un **punteggio di 30 crediti.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#)

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della **patente**, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al [presente decreto](#).

3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la **patente** è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 \[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008\]](#)

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSLS conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

[Nota: SGSLS “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro” art. 30, comma 5, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), asseverato da un **organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)** e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

[Nota: [Repertorio Organismi paritetici](#)
[Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171;](#)
[FAQ - Iscrizione nel Repertorio di una Rete paritetica](#)].

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#)

**[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]**

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, **in particolare a favore di lavoratori stranieri**, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#) [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

4) possesso da parte del **Mastro Formatore Artigiano** di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

[Nota: Il “[Mastro Formatore Artigiano](#)” è una nuova figura introdotta nel rinnovo del [CCNL Edilizia Artigianato nel maggio 2022](#), esattamente con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’imprenditore edile nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei lavoratori, oltre che nella trasmissione di competenze]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 \[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008\]](#)

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

**[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) [DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]**

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

6) adozione del **documento di valutazione dei rischi** previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RI ST o RI S:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132

D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di **Mastro Formatore Artigiano** prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008](#)]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#); attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) con esito positivo;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132

D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al [presente decreto](#), possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#);

[Nota: LIBRO II DELL'APPALTO - PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - Titolo V La selezione delle offerte del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#)

Art. 109 Reputazione dell'impresa del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#)

1. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.

3. Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione].

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della [legge 3 aprile 2001, n. 142](#).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (
[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori del
[DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#)

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024;](#)
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della **patente**, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da **certificazioni con valenza periodica**, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 6 Sospensione dell'incremento dei crediti del
[DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [
[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#) **[DM MLPS n. 132/2024;](#)**
[D. Lgs. n. 81/2008](#)]

1. **Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)**, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della **patente** consegua l'asseverazione del **modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale** di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal **1° ottobre 2024**, se sono contestate una o più violazioni di cui all'**Allegato I-bis** annesso al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti (D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024)

Art. 7 Modalità di recupero dei crediti decurtati del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una **Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL**, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

[Nota: Titolo I PRINCIPI COMUNI - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione - Misure di tutela e obblighi]

Art. 27 ((Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#)

Comma 10. *La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14].*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

2. Alle sedute della **Commissione di cui al comma 1** sono invitati a partecipare **i rappresentanti delle ASL** e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

[NUOVO DM MLPS n. 132/2024](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a Crediti ([D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024](#))

Art. 8 Ulteriori disposizioni del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; DM MLPS n. 132/2024;](#) [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della **patente** recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della **patente** del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'**Istituto nazionale del lavoro**

[NUOVO DM MLPS n. 132/2024](#)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Patente a
Crediti** (

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#)

[DM MLPS n. 132/2024\)](#)

Art. 9 Copertura finanziaria del

[DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [

[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;](#)

[DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008\]](#)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 2024, n. 56](#), dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

Art. 10 Entrata in vigore del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#); [DM MLPS n. 132/2024](#); [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), il presente decreto **entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.**

Il [presente decreto](#), munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: Calderone

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI **del**
DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
DM MLPS n. 132/2024; D. Lgs. n. 81/2008]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	<p>Articolo 5, comma 2 crediti attribuiti al momento del rilascio della Patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>	

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI **del**
DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 [
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; **DM MLPS n. 132/2024;**
D. Lgs. n. 81/2008]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	Articolo 5, comma 2 crediti attribuiti al momento del rilascio della Patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente , alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente , alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI **del**
DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132 [
D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; **DM MLPS n. 132/2024;**
D. Lgs. n. 81/2008]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	Articolo 5, comma 2 crediti attribuiti al momento del rilascio della Patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.	
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente , alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente , alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al	10

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>			DM MLPS n. 132/2024;		
	REQUISITO	Incremento Crediti			
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO				
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5			

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del		
<u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u>		[
<u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u>		<u>DM MLPS n. 132/2024;</u>
<u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro , riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .	i.) 6
	ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro	ii.) 8

Allegato	TABELLA	ASSEGNAZIONE	CREDITI	AGGIUNTIVI	del
<p><u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u></p>					[
					<u>DM MLPS n. 132/2024;</u>
		REQUISITO			Incremento Crediti
		ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO			
8		Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3		

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#); [DM MLPS n. 132/2024](#); [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#); [DM MLPS n. 132/2024](#); [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		DM MLPS n. 132/2024;
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		DM MLPS n. 132/2024;
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.	2

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> [<u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>DM MLPS n. 132/2024;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> [<u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>DM MLPS n. 132/2024;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008] </u>		
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> [<u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>DM MLPS n. 132/2024;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008] </u>		
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#); [DM MLPS n. 132/2024](#); [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		<u>DM MLPS n. 132/2024;</u>
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , con esito positivo.	2

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del [DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132](#) [[D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56](#); [DM MLPS n. 132/2024](#); [D. Lgs. n. 81/2008](#)]

REQUISITO

Incremento Crediti

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.

- | | | |
|-----------|---|---|
| 22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
| 23 | Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |

Allegato TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI del <u>DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132</u> <u>D.L. 19/2024 come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;</u> <u>D. Lgs. n. 81/2008]</u>		DM MLPS n. 132/2024;
	REQUISITO	Incremento Crediti
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 .	2

DURF

Il DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale) è un documento che certifica la **regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell'ambito di appalti**, che ha lo scopo di fornire un'attestazione ufficiale dell'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dall'appaltatore, subappaltatore o imprese affidatarie alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE SEZIONE I VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

Art. 17-bis ((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Come modificato dall'art. 4 del [DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).

((1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che affidano il **compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4](#), del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5](#), del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, **con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.**

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE SEZIONE I VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

Art. 17-bis ((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Come modificato dall'art. 4 del [DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).

2. Al fine di consentire al **committente** il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento** di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al **committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal **committente**, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal **committente**.

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE SEZIONE I VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

Art. 17-bis ((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Come modificato dall'art. 4 del [DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano ottemperato** all'obbligo di trasmettere al **committente** le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **il committente deve sospendere**, finché perdura l'inadempimento, **il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa**, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE SEZIONE I VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE del
[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

Art. 17-bis ((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Come modificato dall'art. 4 del [DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il **committente** è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al **committente**, allegando la relativa certificazione, **la sussistenza**, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

[DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE SEZIONE I VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#)

Art. 17-bis ((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).)) del [DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241](#) Come modificato dall'art. 4 del [DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, **la certificazione** di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e **ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio**.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5)) ((46))

Per facilitare i committenti nella acquisizione di questi dati è nato il:

DURF Documento Unico di Regolarità fiscale detto anche “DURC Fiscale”
il cui nome tecnico è: “**Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97)**”

Cos'è il DURF?

L'art. 4 del [decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124](#) - convertito con modificazioni dalla [Legge del 19 dicembre 2019 n. 157](#) - ha introdotto, nel corpo del [decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241](#), l'art. 17- bis che ha previsto una serie di **adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori**.

In particolare, si fa riferimento **agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** e caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**.

La norma prevede l'obbligo:

- **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
 - **un elenco di tutti i lavoratori**, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, **allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- **essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi**
- **aver eseguito**, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

[Come ottenere il certificato](#)

L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l'apposito [modello - istanza. - pdf](#) La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest'ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente:

- [mediante il servizio consegna documenti e istanze](#) presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il [modello - pdf](#) deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità "Upload Documenti" selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
- mediante consegna diretta all'Ufficio territoriale competente. In questo caso l'Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- **mediante posta elettronica certificata** specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici". Il [modello - pdf](#) deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente [indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate](#)

[I grandi contribuenti](#) devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Costo

L'istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.

Modello e istruzioni

Facsimile richiesta di certificato - pdf

[Normativa e prassi](#)

Normativa

[Articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997 - pdf](#) - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

[Provvedimento del 06 febbraio 2020](#) - Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pubblicato il 06/02/2020)

Prassi

[Circolare n. 1 del 12/02/2020 - pdf](#) - Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti

ESEMPIO DI DURE

In caso di appalto pubblico, l'impresa può autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi del [DPR 28 dicembre 2000, n. 445](#) e il committente pubblico dovrà allora procedere a verifica della dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

lett. a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, **con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del **documento unico di regolarità contributiva**, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;

lett. c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il **documento unico di regolarità contributiva** delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Comma 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure **in assenza del documento unico di regolarità contributiva** delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Sanzioni Penali	Per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 è previsto l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008
Sanzioni Amministrative	Per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE del [D. LGS. N. 81/2008](#)

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o "autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5" (NOTA: quest'ultima non esiste più dal 2013), del [presente decreto legislativo](#) c) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al [decreto ministeriale 24 ottobre 2007](#)

d) **dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo;**

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE del [D. LGS. N. 81/2008](#)

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal [presente decreto legislativo](#);
- e) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al [decreto ministeriale 24 ottobre 2007](#) [dal 1° luglio 2015 sostituito dal Durc On Line introdotto dal [decreto ministeriale 30 gennaio 2015](#)];

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Nota: Il **Durc On Line** sostituisce ad ogni effetto il **documento unico di regolarità contributiva** regolamentato dal [d.m. 24 ottobre 2007](#) (abrogato dal [d.m. 30.1.2015](#)) previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA;
- d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

[DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Titolo X Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria del [DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#)

Capo III Disciplina dei procedimenti del [DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#)

Art. 364 (Certificazione dei debiti tributari) del [DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14](#)

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, **dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.**

2. L'Agenzia delle entrate adotta, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo**, con proprio **provvedimento**, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

Nota: [Provvedimento del 25/06/2001 - Agenzia delle Entrate](#)
[Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001](#) e rinvenibile al [link](#)

Publicato

nella

**ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE
OPERATE DAL**

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

coordinato con la L. 29 aprile 2024, n. 56

Lista di conformità INL

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale. **ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.** in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'**Ispettorato nazionale del lavoro** rilascia un **attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».** L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

Nota: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. =>

- **Datore di lavoro** (in termini di salute e sicurezza): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (**Art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008**);

- **Datore di Lavoro** inteso come titolare del Contratto di lavoro, può essere una personalità giuridica quali imprese, società, ed enti pubblici;

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 8. I **DATORI DI LAVORO**, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al **comma 7**, non sono sottoposti, per un **periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL**, ad ulteriori verifiche da parte dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche **in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.**

Nota: Per il periodo dei 12 mesi non dovrebbero subire nuovi controlli da parte di INL (non vengono citati gli altri organi di vigilanza) a parte quelli di salute e sicurezza.

Comma 9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli **organi di vigilanza**, l'**Ispettorato nazionale del lavoro** provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla **Lista di conformità INL.**

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, **prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e ((il direttore dei lavori, o il committente))** in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, **verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'[articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#).

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, **prima di procedere al saldo finale dei lavori**, il **responsabile del progetto**, negli **appalti pubblici**, e ((il **direttore dei lavori, o il committente**)) in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, **verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'[articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#).

- [DM MLPS n. 143/2021 adottato il 25 giugno 2021](#) e registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2021, al n. 2105, provvedimento, in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; [SLIDE](#); [Indici di congruità](#).
- **Normativa di riferimento:** [Accordo delle parti sociali dell'edilizia 10 settembre 2020](#); [DM n. 143/2021](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 779 del 25 giugno 2021](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 798 del 10 novembre 2021](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 803 del 17 dicembre 2021](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 805 del 15 febbraio 2022](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 812 del 3 maggio 2022](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 821 del 22 giugno 2022](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 837 del 8 febbraio 2023](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 842 del 13 aprile 2023](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 844 del 2 maggio 2023](#); [FAQ – Comunicazione CNCE 866 del 17 gennaio 2024](#); [Documento FAQ unitario](#); [Video – Il sistema di verifica CNCE_Edilconnect, presentazione in tre minuti](#); [Congruietà della manodopera_Slide CNCE_revgiugno2022](#); [Congruietà della manodopera_Slide CNCE_revgennaio2023](#); [Congruietà della manodopera_Slide CNCE_revfebbraio2024](#); [Percentuali del costo del lavoro per le categorie specialistiche e per la sottocategoria dell' OG3 per i lavori di bitumatura](#); [Accordo integrazione categorie OG e OS del 30 gennaio 2024](#); [Giornate Congruietà Alert_GBSof](#); [Giornate Congruietà Alert_CNCE](#).

**CONSEGUENZE PER LA MANCATA VERIFICA DELLA
CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
SULL'OPERA COMPLESSIVA DA PARTE DEL
RESPONSABILE DEL PROGETTO**

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'**avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto** * ((,)) in **assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori**, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della **valutazione della performance dello stesso**. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'[articolo 222, comma 3, lettera b\), del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#).

*[**Nota: Responsabile Unico del Progetto** di cui all'art. 15 del [D. Lgs. n. 36/2023](#) e dell'Allegato I.2 del [D. Lgs. n. 36/2023](#)]

CONSEGUENZE PER IL DIRETTORE DEI LAVORI O PER IL COMMITTENTE NEL CASO DI MANCATA NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI. NEL CASO DI VERSAMNETO DEL SALDO FINALE IN MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 12. Negli appalti privati di valore complessivo **pari o superiore a 70.000 euro**, il **versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità**. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, **comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.**

**CHI VIGILA SULLA AVVENUTA
CORRESPONSIONE DEL SALDO LAVORI SENZA
LA PREVENTIVA VERIFICA DELL'INCIDENZA
DELLA MANODOPERA SULL'OPERA
COMPLESSIVA**

ALTRE MODIFICHE DI INTERESSE OPERATE DAL [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#) (in S.O. n. 19, relativo alla [G.U. 30/04/2024, n. 100](#)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024) ([GU n.52 del 02-03-2024](#))

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro del [DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

[Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19](#) coordinato con la [L. 29 aprile 2024, n. 56](#)

Comma 13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12. nonché. nel caso di appalti privati. all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli **organi di vigilanza** in materia di lavoro e di legislazione sociale. ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

- **SANZIONABILITÀ**

Nota: Il **DURC DI CONGRUITÀ** è **obbligatorio** per gli appalti pubblici per qualunque importo e per gli appalti privati per importi superiori ai 70.000 euro.

Per gli **APPALTI PUBBLICI**, il versamento del saldo finale nel caso di mancata acquisizione del **DURC DI CONGRUITÀ regolare**, comporta:

- Per importi il **RESPONSABILE DEL PROGETTO** vedrà la valutazione della propria performance da parte della stazione appaltante influenzata da tale mancanza. L'organo di vigilanza dovrà fare la segnalazione all'ANAC ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'[articolo 222, comma 3, lettera b\), del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#).

Per gli **APPALTI PRIVATI**, il versamento del saldo finale nel caso di mancata acquisizione del **DURC DI CONGRUITÀ regolare**, comporta:

- Il **DIRETTORE DEI LAVORI** o il **COMMITTENTE** nel caso di mancata nomina del DIRETTORE DEI LAVORI è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000. Tale sanzione sarà applicata da parte degli ispettori del lavoro tramite Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ([D. Lgs. n. 276/2003](#); [L. n. 183/2010](#); [L. n. 689/1981](#); art. 301-bis del [D. Lgs. n. 81/2008](#))

[DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36](#) [Codice dei contratti pubblici](#) in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024) ([GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12](#))

LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE del [D. Lgs. n. 36/2023](#)

PARTE II DELLA GOVERNANCE, del [D. Lgs. n. 36/2023](#)

Art. 222 Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del [D. Lgs. n. 36/2023](#)

Comma 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

Lettera b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;

Una faq dell'Inl sulle prestazioni dell'archeologo apre all'estensione alle altre categorie

Patente anche ai professionisti

Chi «opera» comunque nei cantieri non sfugge all'obbligo

DI DANIELE CIRIOLI

Patente a crediti obbligatoria anche per i professionisti. Infatti, l'archeologo deve possederla per lavorare nei cantieri edili, perché, nonostante la sua attività si configuri come intellettuale (così i codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00), egli di fatto «opera» nei cantieri e, dunque, non sfugge all'obbligo. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro in una Faq dell'ultimo aggiornamento, aprendo un varco all'estensione dell'obbligo ad altri professionisti. Come l'archeologo, infatti, anche geometri, architetti e ingegneri possono trovarsi ad «operare» nei cantieri (prendere le misure, per esempio) nell'espletare la prestazione intellettuale. L'Inl risolve pure il problema che ostacola ai professionisti la richiesta della patente, cioè l'assenza del requisito d'iscrizione alla Ccia (non c'è obbligo

Gli altri chiarimenti	
Dal 1° ottobre	La richiesta della patente può essere fatta in qualunque momento
Dal 1° novembre	La richiesta della patente va fatta "prima" d'iniziare i lavori
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • L'impresa deve iniziare i lavori il 15 novembre • La richiesta della patente deve risultare entro il 14 novembre

nel caso di attività professionali). «L'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla Ccia», si legge nella Faq, «da intendersi come iscrizione all'Albo».

Professionisti e patente. La Faq, in base ai codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) che configurano il lavoro di archeologo come intellettuale, chiede conferma che l'attività possa essere considerata «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell'art. 27 del dlgs n. 81/2008 e, dunque, esonerata dal possesso della patente. L'Inl risponde negativamente: «gli archeologi "operano" nei cantieri

temporanei o mobili» e, pertanto, «devono essere in possesso della patente a crediti». La Faq, inoltre, chiede di sapere come comportarsi con la richiesta dal momento che è necessaria l'iscrizione alla Ccia, che non è obbligatoria per gli archeologi. L'Inl risponde spiegando che «considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla Ccia da intendersi, da parte dell'amministrazione, come iscrizione all'Albo». La soluzione, sicuramente pratica, è un po'

rischiosa. Infatti, l'iscrizione alla Ccia, come tutti i requisiti richiesti per la patente, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (dpr n. 445/2000); pertanto, eventuali falsità, come precisato dall'Inl nella circolare n. 4/2024, sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del Dpr.

Le forniture. La patente a crediti non è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. In un'altra Faq è stato chiesto di sapere se le operazioni di carico/scarico di materiali, eseguite con l'ausilio di attrezzature di lavoro (per esempio benne, for-

che, pinze), rientri nel concetto di «mera fornitura». L'Inl risponde affermativamente. L'uso di attrezzature, in tal caso, è funzionale al carico e scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.

Le sanzioni. Un'ultima Faq chiede di sapere se il committente, nell'ambito di appalti, sia tenuto a richiedere il possesso della patente. Anche questa risposta è affermativa. Il committente o responsabile dei lavori, spiega l'Inl, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese escluse l'attestazione di qualificazione Soa. In mancanza, scatta una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.

—© Riproduzione riservata—

circolare 4/2024 dell'INL

Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni

:

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Definizione CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Art. 89 Definizioni [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

Lettera a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**allegato X**.

ALLEGATO X ((Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) [D. Lgs. n. 81/2008](#)

- **Punto 1.** I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- **Punto 2.** Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.))

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

Art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

l’Ispettorato “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale. sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio. la vigilanza in materia di lavoro. contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale. **ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.**

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

1) La [Circ. n. 4/2024](#) stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al **1° ottobre 2024** stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal **1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.**

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev'essere in possesso l'azienda per essere esclusa dall'obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella [**circolare 4/2024 dell'INL**](#), il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 **a prescindere dalla categoria di appartenenza.**

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

3) La norma indica al singolare il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'art. 27, comma 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#). Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i **RSPP** e redatto i relativi **DVR**.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all'oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al **31 ottobre 2024** e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta. Dal **1° novembre** sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL. Dunque, se l'impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, **entro il 31 ottobre** dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, **a partire dal 1° novembre 2024** l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di **non attendere il 31 ottobre** ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

6) Nella [circ. n. 4/2024](#) viene precisato che l'accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l'accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla [circ. n. 4/2024](#), è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. **Entro il 1° novembre 2024**, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato **richiesta della patente tramite il portale INL**. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL **senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre**.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal **1° ottobre** è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed **ha validità sino al 31 ottobre 2024**. Ciò vuol dire che, **a partire dal 1° novembre**, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC. l'importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell'INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione abbraria e forestale, di imboscamento, di creazione, di sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali la posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del [D.Lgs. n. 81/2008](#). L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**ALLEGATO X**". Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato **Allegato X**, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall'Allegato II.18 del [D. Lgs. n. 36/2023](#). Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come "prestazione di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 27 del [D. Lgs. n. 81/2008](#) e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l'obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi "operano" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del [D.Lgs. n. 81/2008](#). Pertanto, come anche chiarito dalla [circolare dell'INL n. 4/2024](#), le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

12) Il committente, nell'ambito degli appalti. È tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell'elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del [D.Lgs. n. 81/2008](#), il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla [circolare dell'INL n. 4/2024](#), ai sensi dell'art. 157 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.**

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il [D.Lgs. n. 272/1999](#) disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della [legge 31 dicembre 1998, n. 485](#)”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del [d.lgs. 81/2008](#). Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’**allegato X** dello stesso [d.lgs. 81/2008](#), le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, la manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), del [D.Lgs. n. 81/2008](#) prevede l'esclusione del Titolo IV "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui **all'ALLEGATO X**". Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del [d.lgs. 81/2008](#). Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso [d.lgs. 81/2008](#), le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

15) Il comma 1 dell'art. 27 del [D. Lgs. n. 81/2008](#) esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di "mera fornitura"

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Patente a Crediti: FAQ - Aggiornamento al 15 ottobre

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del [D. Lgs. n. 36/2023](#), laddove costituita da imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del predetto [D. Lgs. n. 36/2023](#).

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal [decreto legislativo n.36 del 2023](#), non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Principali aggiornamenti nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

– La Nuova patente a crediti –

Grazie per l'attenzione
Buon lavoro



A cura di:
Geom. Pasquale Recchia
Libero professionista

